

Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI)

Modifica del 3 ottobre 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 agosto 2007¹,
decreta:

I

La legge federale del 21 marzo 1997² sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 4 lett. f

⁴ Sono misure preventive:

- f. le misure atte a prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive, secondo gli articoli 24a e 24c.

Art. 24a cpv. 2, frase introduttiva

² Nel sistema d'informazione possono essere registrate informazioni su persone contro cui sono stati pronunciati divieti di recarsi in un Paese determinato, misure secondo il diritto cantonale volte a prevenire gli atti violenti in occasione di manifestazioni sportive o altre misure quali divieti di accedere agli stadi, se la misura:

Art. 24b

Abrogato

Art. 24c cpv. 1 lett. a

¹ Una persona può essere assoggettata, per un periodo determinato, al divieto di lasciare la Svizzera per recarsi in un Paese determinato se:

- a. essa è colpita da un divieto di accedere a un'area determinata, poiché è comprovato che ha partecipato ad atti violenti contro persone o oggetti in occasione di manifestazioni sportive; e

¹ FF 2007 5875

² RS 120

*Art. 24d e 24e**Abrogati**Art. 24f* Età minima

Le misure secondo l'articolo 24c sono pronunciate solo contro persone che hanno compiuto i 12 anni.

Art. 24g Effetto sospensivo

Il ricorso contro una decisione sulle misure secondo l'articolo 24c ha effetto sospensivo solo se non ne risulta pregiudicato lo scopo della misura e se l'autorità di ricorso o il giudice lo accorda espressamente in una decisione incidentale.

*Art. 24h**Abrogato*

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2008

Consiglio nazionale, 3 ottobre 2008

Il presidente: Christoffel Brändli

Il presidente: André Bugnon

Il segretario: Philippe Schwab

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 22 gennaio 2009.³

² La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

30 settembre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

³ FF 2008 7217